

# **C O M U N E D I S C A R M A G N O**

C.A.P. 10010

PROVINCIA DI TORINO

TELEF. (0125) 739153

FAX (0125) 739391

---

Cod. fisc. 84001840010 - P.IVA 03723610014 – e-mail : scarmagno@libero.it

## **REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE**

ART.	DESCRIZIONE	ART.	DESCRIZIONE
	<b>Capo I - limiti del reperimento – generalita'</b>		<b>Capo VI – malattia delle piante e lotta contro gli insetti nocivi all'agricoltura</b>
1	Scopi del regolamento		
2	Limiti e finalita' del regolamento	45	Difesa contro le malattie delle piante –obbligatoria
3	Oggetto del servizio di polizia rurale	46	Divieto della vendita di piante e sementi
4	Organi preposti al servizio di polizia rurale	47	Cartelli per esche avvelenate
	<b>Capo II - della proprieta' e dei furti campestri</b>	48	Spedizione di piante
5	Ingresso abusivo sui fondi altrui	49	Nidiate di uccelli
6	Passaggio abusivo con bestiame su fondi altrui (esercizio del diritto di passaggio)	50	Allevamento bachi
7	Spigolatura ed atti consimili sui beni dei privati	51	Impianto di vivai e commercio di piante
8	Proprietà dei frutti	52	Concimi chimici
9	Frutti campestri	53	Piante officinali
10	Recinzioni abusive	54	Difesa delle coltivazioni
	<b>Capo III – pascolo, caccia, pesca</b>	55	Dei danni arrecati alle piante dagli animali domestici e dall'uomo
11	Comunioni generali dei pascoli		<b>Capo VII –malattia del bestiame</b>
12	Custodia del bestiame pascolante	56	Obbligo di denuncia
13	Bestiame incustodito	57	Isolamento per malattie contagiose
14	Transito del bestiame	58	Seppellimento di animali morti per malattie
15	Custodia del bestiame sulle strade	59	Igiene degli animali nelle stalle
16	Guida di mandrie e greggi	60	Protezione degli animali
17	Ricetto a greggi vaganti		<b>Capo VIII - case coloniche</b>
18	Denuncia di contratto di socceda semplice	61	Costruzione di case coloniche
19	Denuncia di arrivo nel comune	62	Igiene delle case coloniche
20	Apicoltura nomade	63	Prevenzioni antincendio
21	Produzione e vendita del latte	64	Depositi di esplosivi ed infiammabili
22	Caccia e pesca	65	Incameramento delle acque piovane
23	Regolamentazione della raccolta dei funghi	66	Stalle
24	Della fauna minore	67	Concimaie
	<b>Capo IV – strade, fossi e canali privati, rami protesi e radici</b>	68	Cani a guardia di edifici rurali
25	Divieti generali		<b>Capo IX – rispetto della sicurezza e della tranquillita' altrui</b>
26	Conservazione delle strade	69	Culture agrarie - limitazioni
27	Divieto di impedire il libero deflusso delle acque	70	Accensione di fuochi
28	Spurgo di fossi e canali		<b>Capo X - sanzioni</b>
29	Distanze per fossi e canali	71	Disposizioni di carattere generale
30	Abbeveratoi per animali	72	Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
31	Coltivazione piante tessili	73	Ripristino dello stato dei luoghi
32	Lavori di scavo		<b>Capo XI - disposizioni transitorie e finali</b>
33	Potatura delle siepi	74	Entrata in vigore del regolamento
34	Aratura dei terreni adiacenti alle strade	75	Norme abrogate
35	Abbattimento di piante lungo le strade		
36	Attraversamento di canali ecc..		
	<b>Capo V – boschi e piantamenti</b>		
37	Generalita'		
38	Governo dei boschi		
39	Trasporto del legname		
40	Utilizzazione dei boschi		
41	Incendi dei boschi		
42	Carbonizzazione della legna		
43	Residui di lavorazione		
44	Piantumazione – distanze degli alberi		

## **CAPO I - LIMITI DEL REGOLAMENTO – GENERALITA'**

### **Art. 1 - Scopi del regolamento**

Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la coltura agraria nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo dell'agricoltura.

### **Art. 2 - Limiti e finalità del regolamento**

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per il territorio del Comune di Scarmagno facente parte della zona rurale.

### **Art. 3 - Oggetto del servizio di polizia rurale**

Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del Comune, la regolare applicazione della Legge, dei regolamenti e di altre disposizioni che interessano la coltura agraria e la vita sociale nelle campagne.

### **Art. 4 - Organi preposti al servizio di polizia rurale**

Il servizio di polizia rurale viene svolto, alle dirette dipendenze del Sindaco, dagli ufficiali ed agenti della polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di P.G. a norma delle disposizioni vigenti (art: 57 del Codice di Procedura Penale). Fatte salve le competenze di altri organi dell'Ente, al Sindaco spetta la facoltà di emettere ordinanze, in materia, ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, nei casi e con i limiti ivi contemplati..

## **CAPO II - DELLA PROPRIETA' E DEI FURTI CAMPESTRI**

### **Art.5 - Ingresso abusivo sui fondi altrui**

E' vietato l'ingresso abusivo nel fondo di proprietà altrui anche se incolto e non munito di recinzione secondo l'art. 637 del Codice Penale. Gli aventi diritto all'ingresso e passaggio sui fondi altrui devono praticarli in modo da recare il minimo danno possibile.

### **Art.6 - Passaggio abusivo con bestiame su fondi altrui (Esercizio del diritto di passaggio).**

Il diritto di passaggio sui fondi altrui con bestiame, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire danni che possono essere cagionati alla altrui proprietà.

### **Art.7 - Spigolatura ed atti consimili sui beni dei privati**

Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare e rastrellare, sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto. Il consenso di cui sopra non si presumerà ove non risulti da atto scritto o dalla costante presenza del proprietario.

### **Art.8 - Proprietà dei frutti**

I frutti, di qualsiasi specie, delle piante ancorché situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

Quelli spontaneamente caduti sul terreno altrui o sulle pubbliche vie o piazze appartengono, rispettivamente, al proprietario del terreno su cui il ramo sporge o a chi li raccoglie.

### **Art.9 - Frutti campestri**

Gli agenti di polizia qualora sorprendano, in campagna, persone che abbiano con sé strumenti agricoli pollame, legna, cereali ed altri prodotti della terra di cui non siano in grado di giustificarne la provenienza, daranno corso agli adempimenti ed azioni previste dal Codice di Procedura Penale dandone altresì immediata partecipazione alla competente Autorità giudiziaria.

### **Art.10 - Recinzioni abusive**

Si fa divieto di approntare qualsivoglia tipo di recinzione a qualunque terreno privato se non previa specifica autorizzazione rilasciata dal competente ufficio comunale.

## **CAPO III - PASCOLO, CACCIA, PESCA**

### **Art.11 - Comunioni generali dei pascoli**

Si dà atto che, nel territorio comunale, non esistono "comunioni generali dei pascoli sui beni privati".

### **Art. 12 - Custodia del bestiame pascolante**

La custodia del bestiame deve essere affidata a persone adulte ed idonee.

E' proibito lasciare animali al pascolo di notte nei fondi, se questi non sono recintati con muri o forti siepi o con altro ostacolo idoneo e se gli ingressi non sono sbarrati in modo da rendere impossibile al bestiame la fuoriuscita.

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito in modo da impedire che per effetto di calciare, pozzare, mordere, sbandare e simili, rechi molestia ai passanti e danni ai fondi. E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche.

E' vietato pascolare bestiame di qualsiasi sorta nei boschi e nei terreni comunali e privati, fatto salvo il caso in cui il proprietario abbia rilasciato idonea autorizzazione scritta o sia costantemente presente.

### **Art.13 - Bestiame incustodito**

Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali e di proprietà altrui, o lungo le strade, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni degli artt. 842, 924 e 925 del Codice Civile e fatta salva l'adozione delle misure dell'Autorità Giudiziaria per assicurare il risarcimento del danno patito dall'Ente e dai privati.

### **Art 14 - Transito del bestiame**

Chiunque transiti nel territorio comunale con bestiame non potrà soffermarsi per le strade e sulle piazze, nè deviare dalle medesime, salvo che nelle località autorizzate per la sosta del bestiame, che dovrà diligentemente custodire per prevenire danni, al sensi delle disposizioni del Codice della Strada (D. L.vo 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni).

Anche nel transito attraverso le campagne e strade esterne all'abitato il bestiame dovrà essere convenientemente custodito.

### **Art.15 - Custodia del bestiame sulle strade**

Per le strade il bestiame deve essere guidato e custodito da personale capace ed idoneo ed in numero sufficiente per impedire difficoltà al libero transito e molestia ai passanti..

Gli animali indomiti o pericolosi devono essere condotti con tutte le misure atte a prevenire qualsiasi pericolo per le persone.

### **Art.16 - Guida di mandrie e greggi**

Le mandrie ed i greggi devono essere segnalati a distanza con il suono di una campanella e, di notte devono essere preceduti e seguiti da persona munita di una fonte luminosa accesa e visibile a distanza (D. L.vo 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni).

### **Art.17 - Ricetto a greggi vaganti**

Coloro che nel territorio comunale concedono ricetto a greggi o mandrie provenienti dal di fuori, sono tenuti a dare al Sindaco immediato avviso dell'arrivo delle medesime.

### **Art.18 - Denuncia di contratto di soccida semplice**

Chiunque assuma bestiame a soccida semplice (art.2171 del Codice Civile) deve informare l'Ufficio Comunale competente denunciando la quantità e la specie dei capi che prende per l'accrescimento.

### **Art.19 - Denuncia di arrivo nel Comune**

I pastori, i caprai ed i margari transumanti devono, entro due giorni dal loro arrivo nel Comune, denunciare all'Ufficio Comunale competente il fondo presso il quale hanno fissato la loro dimora, i terreni che hanno preso in godimento per il pascolo ed il personale che hanno alle loro dipendenze.

Qualsiasi trasferimento deve essere denunciato entro le 24 ore all'Ufficio Comunale competente.

I predetti sono tenuti ad osservare le prescrizioni del locale Regolamento d'Igiene, del Regolamento di Polizia Veterinaria e delle Ordinanze in vigore in merito.

### **Art.20 - Apicoltura nomade**

L'esercizio dell'apicoltura dovrà essere effettuato tenendo presente le disposizioni del R.D. 16-03.1942 n. 262 e successive modificazioni. Con richiamo alle disposizioni dell'art. 924 C.C., chi dovesse raccogliere sciami dei propri alveari sui fondi altrui deve prima darne avviso al proprietario del fondo ed è tenuto a risarcire l'eventuale danno alle colture ed alle piante per la cattura degli sciami. Gli sciami scappati agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggiarsi soltanto quando il proprietario degli sciami non li abbia inseguiti entro 2 giorni od abbia cessato di inseguirli dopo 2 giorni.

### **Art.21 - Produzione e vendita del latte**

Per quanto riguarda l'esercizio di produzione e vendita del latte o di suoi derivati, la materia trova specifica applicazione nelle seguenti norme:

- R.D.09.05.1929 n.994: Approvazione del regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto.
- Legge 16.06.1938 n. 851: Norme per l'impianto ed il funzionamento delle "Centrali del latte"

- D.M. 07.01.1984: Disciplina del trasporto del latte alimentare
- D.M. 14-03.1966: Norme sanitarie per l'importazione del latte e delle creme di latte freschi e pastorizzati
- D. M. 09.09.1972: Integrazione del D.M. 14.09.1963, concernente la disciplina del trasporto del latte alimentare
- D. M. 29.09.1976: Norme per la commercializzazione del latte intero
- Legge 14.03.1977 n.89: Sanzioni per i trasgressori delle norme di commercializzazione del latte alimentare intero.
- D. P. R- 10.05.1982 n.514: Attuazione della direttiva CEE n.76/118 relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana.
- D. L. 23.08.1982: Metodi ufficiali di analisi per il controllo dei tipi di latte destinato all'alimentazione umana.
- D. M. 07.01.1984: Elenco delle sostanze per cui sono prescritte, al fini del trasporto, specifiche dichiarazioni di scorta.
- D. M. 30-09.1935: Applicazione del regolamento CEE n.857/84 del Consiglio per l'attribuzione dei quantitativi di riferimento al fini dell'applicazione del prelievo supplementare sul latte di vacca.
- D. M. 21.05.1937 in cui sono state approvate le modalità per l'attribuzione dei quantitativi di riferimento da assegnare ai produttori di latte ai sensi dell'art. 5-quater del regolamento CEE n.804168 al fini dell'applicazione dei prelievo supplementare (vedi anche art. 4 del D. M. 11.04.1988 n. 150).
- D.M. 21.05.1987 n.596: Attuazione della Direttiva n. 831635/CEE, relativa alla produzione ed al commercio di taluni tipi di latte conservato, parzialmente o totalmente disidratato, destinato all'alimentazione umana.
- D.M. 11.04.1983 n. 150: Organizzazione comune di mercato nel settore lattiero-caseario.
- D.M. 14.05.1988 n. 212: Attuazione della direttiva n. 831397/CEE concernente i problemi sanitari e di polizia sanitaria negli scambi intercomunitari di latte trattato termicamente.
- D. P. R. 17.05.1988 n.180: Attuazione della direttiva CEE n. 831147 relativa all'avvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a talune latte-proteine (casearie e caseinati) destinati all'alimentazione umana, ai sensi dell'art. 15 della legge 16.04.1987 n.183.
- Legge 03.05.1989 n. 169: Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino.
- D. M. 14.03.1991: Caratteristiche e modalità di funzionamento dell'anagrafe della produzione lattiero-casearia.
- D. M. 09.05.1991 n. 184: Regolamento concernente le condizioni di produzione zootecnica, i requisiti di composizione ed igienico-sanitari del latte crudo destinato all'utilizzazione per la produzione di latte alimentare trattato termicamente.
- D. M. 09.05.1991 n. 185: Regolamento concernente le condizioni di produzione zootecnica, i requisiti di composizione ed igienico-sanitari del latte crudo destinato all'utilizzazione per la produzione di "latte fresco pastorizzato di alta qualità".

## **Art. 22 - Caccia e Pesca**

L'esercizio della caccia sui fondi altrui è regolato dalle disposizioni dell'art. 842 del Codice Civile e del T. U. delle leggi sulla caccia, approvato con R.D. 5 giugno 1999 n.1016 e successive modifiche ed integrazioni

L'esercizio della pesca è disciplinato dal T. U. delle leggi sulla pesca, approvato con R.D. 8 ottobre 1931 n.1604, e successive modifiche ed integrazioni e dal regolamento approvato con R.D. 22 novembre 1914 n. 1436 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art.23 - Regolamentazione della raccolta dei funghi**

Ai sensi dell'art.23 della Legge regionale 02.11.1982 n.32, la raccolta dei funghi nel territorio del Comune è consentita previo rilascio di un tesserino da parte dell'Autorità comunale, dietro pagamento di una somma che viene quantificata con provvedimento della Giunta comunale da adottare nel rispetto dei limiti fissati dalla deliberazione della Giunta regionale.

Detto tesserino potrà avere carattere permanente e sarà di anno in anno rinnovato per un massimo di 5 anni dalla data del rilascio, dopo l'effettuazione di adeguato versamento tramite conto corrente postale.

L'organo competente provvede, con apposito provvedimento, a delimitare le zone a vocazione fungina ed a stabilire le modalità relative alla raccolta dei funghi.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nella L.R. 32/82 sopra richiamata.

### **Art.24 - Della fauna minore**

E' vietata la raccolta o la distruzione di uova e la cattura o l'uccisione di tutte le specie anfibie, nonché la cattura, il trasporto o il commercio di rospi (art. 27 L.R. 32/82).

E' consentita la raccolta di tutte le specie di molluschi del genere Helix (lumaca col guscio), per quantitativi non superiori a quanto previsto dalle Leggi regionali in vigore.

Il Sindaco può autorizzare i residenti che ne facciano domanda e che intendano svolgere attività ai fini di allevamento, alla raccolta di una quantità superiore e con anticipo della raccolta stessa al 1° di luglio.

Le domande di autorizzazione per la deroga di cui al precedente comma devono indicare le caratteristiche tecniche dell'allevamento.

La raccolta è vietata dal tramonto alla levata del sole (art. 28 L.R. 32/82).

## **CAPO IV – STRADE, FOSSI E CANALI PRIVATI, RAMI PROTESI E RADICI**

### **Art.25 - Divieti generali**

La materia trova disciplina, tra l'altro:

- nella legge sui Lavori Pubblici 20.03.1865 n- 2248 All. F, artt. 51, 52, 53 e 54;
- nel R.D. 01.09. 1918, n. 1146 convertito nella Legge 17.04.1925 n.473;
- nel R.D. 15.11.1923 n.2506 (art.20);
- nella legge 12.02.58 n.126;
- nel D.L.vo 30.04.58 n.285;

E' comunque vietato far opere, depositi, ingombri sul suolo delle strade comunali, consorziali e vicinali, statali, provinciali, in modo da pregiudicare il libero transito e di alterarne le dimensioni, la forma o l'uso.

E' fatto divieto di scarico di rifiuti lungo le vie di comunicazione sia pubbliche che private, né in terreni sia comunali che privati, ad eccezione dei luoghi adibiti a discarica regolarmente autorizzata.

Eventuali macerie e altri materiali ritenuti idonei potranno essere utilizzati, con opportuna autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, per assestare i fondi stradali particolarmente danneggiati.

Sui fondi ed aree comunali nessuno può fare piantagioni se non ha ottenuto l'autorizzazione del Sindaco.

E' pure vietato condurre a strascico su strade comunali, legnami, di qualsiasi sorta e dimensioni, che possano danneggiare il buon stato delle stesse.

E' proibita la sosta sulle strade comunali con veicoli carichi in modo da impedire od ostacolare il transito ad altri veicoli.

E' proibita ogni arbitraria alterazione, occupazione o scavo, anche temporaneo, della massicciata stradale, l'alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde. lo . scavo di nuovi fossi, l'inbonimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo , compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, di gettare ponti, salvo il permesso dell'Autorità competente.

L'area dei fossi, comunque occupata rimarrà sempre di assoluta proprietà del Comune e formerà parte della strada cui i fossi laterali appartengono.

### **Art.26 - Conservazione delle strade**

La materia è completamente disciplinata

1 - Dal Nuovo Codice della Strada, D.L.vo 30.04.92 n.285 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. 16.12.1992 n.495 e s.m.i.

2 - R.D. 08.12.1933 n. 1740 per la parte rimasta in vigore

### **Art.27 - Divieto di impedire il libero deflusso delle acque**

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

Sono pure vietate le piantagioni, che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi e canali, in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini od alle strade.

E' proibito danneggiare o sporcare in qualsiasi modo le sorgenti e le condotte delle acque pubbliche, così come pure di lavare nelle fontane pubbliche o di imbrattarle.

Non è permesso convogliare nei corsi d'acqua, sia pubblici che privati, le materie putride di canali scaricatori. E' fatto comunque divieto di scarico in tutti i corsi d'acqua correnti nel territorio comunale ed in tutti gli alvei destinati al transito di acque sia pubbliche che private, ancorchè asciutti, di latrine, liquami, rifiuti solidi e liquidi di qualunque natura e provenienza.

E' proibito scaricare nei fossi delle strade e condurre in essi acque di qualunque natura, salvo i diritti acquisiti, debitamente giustificati, e salvo le regolari concessioni della competente autorità (art.3 R- D. 08.12.1933 n.1740).

### **Art. 28 - Spurgo di fossi e canali**

Ai proprietari dei terreni, soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano costantemente tenuti sgombri in maniera che anche in caso di piogge continuate e quindi di . piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà confinanti e delle eventuali vie contigue.

I fossi delle strade comunali e vicinali devono, a cura e spese dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta all'anno ed , occorrendo, più volte.

I fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi confluisce, dovranno essere convenientemente allargati ed approfonditi.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Comunione di fossi: ogni fosso interposto tra due fondi si ritiene comune.



Si presume che il fosso appartenga al proprietario che se ne serve per gli scoli delle sue terre, o al proprietario del fondo dalla cui parte è il getto della terra o lo spurgo ammucchiato da almeno tre anni.

Se uno o più di tali segni sono da una parte ed uno o più dalla parte opposta si presume comune.

### **Art.29 - Distanze per fossi e canali**

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza dal confine stesso uguale alla profondità del fosso o del canale.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

### **Art.30 - Abbeveratoi per animali**

Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti.

E' vietato lavare in essi il bucato ed immettervi oggetti di qualsiasi specie.

Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli-

Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche e da quelle per usi domestici.

### **Art.31 - Coltivazione piante tessili**

Salvo quanto è previsto dalla Legge 23.12.1978 n.833, circa le condizioni igieniche per la coltivazione delle piante tessili e del riso, chiunque intenda eseguire o mantenere in efficienza scavi, cave ed altre opere che possano ostacolare il deflusso naturale delle acque o per le quali sia prevedibile la formazione e la permanenza nelle campagne di pozze, di ristagni d'acqua e di piccoli impaludamenti, dovrà farne domanda al Comune che, a seconda dei casi, provvederà a norma di legge.

### **Art.32 - Lavori di scavo**

E' vietata, senza il preventivo consenso del Consiglio Comunale, l'escavazione di pietre e sabbia nei terreni di proprietà comunale.

Nel caso di terreni vincolati a chiunque appartenenti occorre l'autorizzazione dell'Autorità Competente da chiedersi con domanda munita del referto di pubblicazione.

### **Art.33 - Potatura delle siepi**

Le siepi a confine tra due proprietà devono distare un metro dal confine (2 metri per le siepi di robinie), così da permetterne la potatura e non superare l'altezza massima di mt. 2,00.

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolato le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio esterno stradale, a tutela del transito, della visibilità e della regolare manutenzione delle opere.

Fuori dai centri abitati, la distanza dal confine stradale da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m. sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Per altezze superiori a 1 m. sul terreno, la distanza non può essere inferiore a 3 m. (D.Lgs. 30.04.92, n.285, Art.26 Regol.)

Nei centri abitati le suddette disposizioni dovranno essere rispettate nelle curve, più precisamente a

partire da 20 m. dall'inizio della curva.

All'uopo si specifica che il ciglio stradale è definito dal margine laterale esterno del fosso adiacente la via o dal margine esterno carrabile. In mancanza di detti riferimenti, o nel caso si presuma che gli stessi siano errati, verrà misurato dalla mappa catastale la distanza dall'asse al confine laterale, direttamente sul sito in oggetto.

**Comunione di siepi:**

Ogni siepe tra due fondi si presume comune ed è mantenuta a spese comuni, salvo che vi sia termine di confine od altra prova in contrario. Si ribadisce comunque che la distanza dal confine delle siepi dovrà essere di minimo mt. 1,00 e l'altezza massima di mt. 2,00.

Se solo uno dei fondi è recinto, si presume che la siepe appartenga al proprietario del fondo recinto, ovvero di quello dalla cui parte si trova la siepe stessa in relazione ai termini di confine esistenti.

**Comunione di alberi:**

Gli alberi sorgenti nella siepe comune sono comuni.

Gli alberi sorgenti sulla linea di confine si presumono comuni, salvo titolo o prova in contrario.

Gli alberi che servono di limite o che si trovano nella siepe comune non possono essere tagliati, se non di comune consenso o dopo che l'autorità giudiziaria abbia riconosciuto la necessità o la convenienza del taglio.

#### **Art.34 - Aratura dei terreni adiacenti alle strade**

I frontisti delle strade pubbliche ed altre di uso pubblico, non possono arare i loro fondi ad una distanza inferiore a 0,5 m dal lembo delle strade, siepi e fossi.

Le colture agricole dovranno anch'esse distare almeno 0,5 m dal ciglio stradale (statali, provinciali e comunali) dalle siepi e fossi.

La rimanente striscia di terreno confinante con le strade, siepi e fossi, dovrà essere mantenuta pulita e libera a cura dei singoli frontisti, tramite il taglio periodico della vegetazione.

#### **Art.35 - Abbattimento di piante lungo le strade**

Occorrendo dover abbattere piante od alberi situati in prossimità del ciglio stradale, è proibito rovesciarli dal lato della via, a meno che l'albero possa rimanere, cadendo, al di là del fosso laterale della strada.

#### **Art. 36 – Attraversamenti di canali, fossi, bialere, torrenti e corsi d'acqua non demaniali.**

I frontisti delle strade, così come definite dall'art. 25 del presente Regolamento, potranno richiedere al Comune l'autorizzazione per installare tubazioni o ponti per l'attraversamento di canali, fossi, bialere, torrenti e corsi d'acqua non demaniali.

Il Comune stabilirà la dimensione minima che quest'ultimi devono avere per garantire il regolare deflusso dell'acqua.

Qualora da sopralluoghi o segnalazioni si riscontra che i frontisti delle proprietà private hanno abusivamente installato strutture per l'attraversamento, l'Amministrazione, previo diffida, rimuoverà a propria cura tale strutture addebitando le spese al trasgressore.

Relativamente agli attraversamenti esistenti, i proprietari dei fondi dovranno provvedere alla costante pulizia delle strutture.

Qualora da sopralluogo risulti che la sezione dell'esistente attraversamento non sia adeguata al flusso dell'acqua, l'Amministrazione, previa diffida, provvederà tramite ordinanza ad ingiungere al proprietario l'adeguamento della sezione entro un congruo periodo.

Allo scadere del predetto termine l'Amministrazione rimuoverà a propria cura tale infrastruttura

addebitando le spese al trasgressore.

## **CAPO V - BOSCHI E PIANTAMENTI**

### **Art.37 - Generalità**

I terreni boscati e cespugliati e quelli comunque sottoposti a vincolo, a chiunque appartenenti, sono soggetti alle relative disposizioni di legge e di regolamento in vigore (Legge forestale 30.12-1923 n.3267. modificata con R. D. L. 03.01.1926 n.23 e Reg. 16.05.1926 n.1126) - Regolamento Provinciale sulle prescrizioni di massima e di Polizia Forestale e per la prevenzione degli incendi boschivi R.D.L. 18.06.1931 no 973 per la tutela dei castagneti.

### **Art.38 - Governo dei boschi**

Per i beni silvo-pastorali appartenenti al Comune ed altri Enti, ma gestiti dal Corpo delle Foreste, si osserveranno le disposizioni particolari da questo emanate.

### **Art.39 - Trasporto del legname**

Il trasporto del legname dal letto di caduta alla strada dovrà essere effettuato il più presto possibile e solo lungo le strade ed i canali d'avvallamento già esistenti, evitando lo strascico il ruzzolamento nelle parti di bosco tagliato di recente od in riproduzione ed il danneggiamento dei terreni sottostanti.

### **Art.40 - Utilizzazione dei boschi**

L'impianto dei boschi, le operazioni di coltura e di governo boschivo (potatura, scortecciamenti, resinazioni, ecc.), il dissodamento dei terreni saldi e boscosi. l'esercizio delle cave, ecc., sono regolate dalle norme dettate dalle Leggi e dai regolamenti citati all'art. 37.

### **Art.41 - Incendi dei boschi**

L'accensione di un fuoco all'aperto è vietato entro il perimetro dei boschi e ad una distanza minore di 100 metri da essi (L- R. 02-11-1932 n.32 , art.9). Le persone impiegate nei lavori dei boschi e nella custodia di animali regolarmente ammessi al passaggio dei boschi stessi potranno accendere il fuoco, per uso proprio negli spazi vuoti previamente ripuliti da foglie, da erbe secche o da altra materia infiammabile, purchè il focolare venga riparato dal vento con massi o terra o con fosso tagliafiamma o simili, in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille nel bosco circostante, e purchè sia ben custodito e completamente spento prima di venire abbandonato- E' pure consentito l'abbruciamento delle foglie e dei ricci, nonchè l'accensione di detti nei castagneti da frutto, purchè in giornate non ventose e sotto continua sorveglianza (art. 10 L. R. 32/82).

E' vietato fumare nei boschi. fatta eccezione che negli spazi e nelle vie principali a fondo battuto, nelle giornate piovose.

Chiunque venga a conoscenza di incendio nei boschi deve il più celermente possibile darne segnalazione al più vicino comando dei carabinieri o del corpo delle foreste o al Sindaco o ad un componente del gruppo comunale di Protezione Civile.

Le operazioni di spegnimento dovranno essere condotte sotto la direzione di un responsabile del Corpo Forestale, od in assenza di questo del più elevato in grado degli altri corpi armati o in difetto dal Sindaco o dall'Assessore alla Protezione Civile o dal responsabile dei Vigili del Fuoco.

Chiunque, in occasione d'incendio, rifiuti senza fondato motivo il proprio aiuto e servizio al funzionario che dirige l'opera di spegnimento può essere punito a norma dell'art. 652 del Codice di procedura penale.

Nei boschi incendiati a chiunque appartenenti, le autorizzazioni per il cambio di coltura e di pascolo dovranno essere rilasciate dalla Regione Piemonte, che provvede pure nel caso di uso civico.

Per i boschi sottoposti al vincolo forestale, dovranno osservarsi inoltre tutte le norme che al riguardo sono stabilite nelle prescrizioni di massima e di polizia della Provincia.

#### **Art.42 - Carbonizzazione della legna**

E' vietata la carbonizzazione della legna nei boschi ad una distanza minore di m.50 dalle piante dal 1° luglio al 15 settembre, salvo speciale autorizzazione che potrà rilasciare il Corpo delle Foreste se la stagione ed il terreno conservino un sufficiente grado di freschezza tale da escludere il pericolo di incendi.

Nelle altre epoche la carbonizzazione è permessa a condizione:

- che intorno alle carbonaie il suolo venga ripulito dalle erbe, dalle foglie secche, dalle frasche e da ogni materiale di facile combustione, per una distanza non minore di m.10 ogni qualvolta gli agenti forestali lo ravvisassero necessario;

- che i lavori di carbonizzazione siano affidati a persone adulte e pratiche dell'arte, con obbligo di custodire sempre le carbonaie accese, di giorno e di notte, abbandonandole soltanto quando il fuoco sia completamente spento.

- la carbonizzazione con forni metallici è permessa in qualunque epoca dell'anno.

#### **Art.43 - Residui di lavorazione**

Nei boschi, dopo qualunque utilizzazione, sia totale che parziale, il terreno dovrà essere subito completamente ripulito dalle ramaglie e da altri residui della lavorazione mediante raccolta e concentramento del materiale negli spazi vuoti improduttivi del bosco od eventuali altri luoghi da farsi indicare dal personale della Stazione Forestale di giurisdizione. Ove occorrono circostanze eccezionali, l'Autorità forestale potrà dispensare dall'obbligo dello sgombero del bosco dal residuo della lavorazione, o consentire proroghe al termine suddetto.

#### **Art.44 - Piantumazione - Distanze degli alberi**

Per la piantumazione degli alberi, delle viti si devono rispettare le seguenti distanze dai confini di proprietà:

DAI TERRENI COLTIVATI

Distanza dal confine pari a mt.12,00 per : PIOPPI ROVERI PLATANI, PINI, OLMI E NOCI ecc.

Distanza dal confine pari a mt.5,00 per: BOSCO CEDUO CON OBBLIGO DI TAGLIO DOPO 12 ANNI (per bosco ceduo si intende anche quello a crescita spontanea e a rotazione)

Distanza dal confine pari a mt. 2,00 per : VIVAI DI PIOPPELLE DA O A DUE ANNI

Distanza dal confine pari a mt. 3,00 per : VIVAI DI PIOPPELLE DA DUE A TRE ANNI

Distanza dal confine pari a mt. 3,00 per : FRUTTETI

Distanza dal confine pari a mt. 3,00 per: CEDUO SU TERRENO SCOSCESO.

DISTANZA DI RISPETTO DAL CIMITERO COMUNALE sarà di mt. 12 per PIOPPI ROVERI PLATANI PINI OLMI E NOCI E DI MT. 5 PER PIANTE TIPO CEDUO CON OBBLIGO DEL TAGLIO OGNI 12 ANNI.

#### DA FOSSI COMUNALI E FOSSI DI SCOLO PRINCIPALI

Distanza dal centro del fosso a tutti i tipi di piante (alto e basso fusto) mt. 3,00, onde consentire la pulizia degli stessi da parte di mezzi operatrici.

#### DA CEDUO

Distanza dal coonfine pari a mt.3,00

#### DAI FABBRICATI

Distanza di mt. 25 per PIOPPI E TUTTE LE PIANTE DI ALTO FUSTO, IL CEDUO mt. 6. Nel raggio di mt. 15 dal fabbricati si possono solo piantare piante ornamentali e da frutta a mt. 3 dal confine, sempre che le medesime non superino l'altezza complessiva di mt. 5.

Le piante superiori a mt. 5 dovranno essere tenute a mt. 6 dal confine.

#### STRADE COMUNALI E DI PUBBLICO PASSAGGIO

I nuovi piantamenti di alberi dovranno osservare la distanza dal ciglio delle strade di mt.3 per il ceduo e mt. 6 per alto fusto.

I proprietari lungo le strade comunali dovranno provvedere al taglio dei rami prospicienti oltre il ciglio stradale (così come definito dall'Art. 33 del presente Regolamento) onde garantire uno spazio minimo di altezza dal piano stradale pari a mt.5,00.

#### NOTE PARTICOLARI:

A - In caso di accordo intercorso tra i proprietari privati non si applicano le regole art. 44

B - quando i terreni sono coltivati a bosco non si applicano le regole art. 44

C - per le piante che nascono spontaneamente dovranno rispettare le distanze dell'art. 44 Per le piante non specificatamente citate nel presente regolamento, valgono le norme del codice civile

D - Resta inteso che per le piante preesistenti che non rispettino le distanze del suddetto articolo viene dato tempo max per l'adeguamento:

10 anni per il ceduo

20 anni per alto fusto

comunque non dopo il primo taglio.

Tutto questo fatto salvo casi di accertata pericolosità da ente competente comunale.

## CAPO VI - MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

### **Art.45 - Difesa contro le malattie delle piante.**

a) Viene stabilita denuncia obbligatoria allo scopo di difesa contro le malattie delle piante nell'evenienza di comparsa di crittogame parassiti delle piante, insetti, od altri animali nocivi all'agricoltura. L'autorità comunale, d'intesa con i competenti uffici provinciali per l'Agricoltura e con l'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità degli artt. 22 e 23 R. D. 29.05.1941 n.489 e della legge 13.06.1935 n.1220 e successive modifiche ed integrazioni, contenenti norme per la

difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche;

b) salve le disposizioni dettate dalla legge 18 giugno 1931 n.987, e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R. D. 12 ottobre 1933 n.1700 e modificate con R. D. 2 dicembre 1937, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri, comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità comunale, al competente ufficio provinciale per l'apicoltura o all'Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie deprimenti che appaiono diffusibili o pericolose, nonchè di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati;

c) verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa i proprietari ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza certificato d'immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio.

#### **Art.46 - Divieto della vendita di piante e sementi**

E' vietato il commercio ambulante delle piante, parti di piante o di sementi destinate alla coltivazione.

E' vietato trasportare piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio di fitopatologia competente.

#### **Art.47 - Cartelli per esche avvelenate**

E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano recar danno all'uomo od agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità comunale e di sistemare e mantenere, lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta "terreno avvelenato" o simile.

#### **Art.48 - Spedizione di piante**

Qualunque spedizione di piante o semi, fatta da Enti o persone che non siano proprietari, conduttori e direttori di vivai, di stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e selezione di semi ed infine, commercianti di piante, dovrà essere accompagnata da apposito permesso rilasciato dall'Osservatorio per le malattie delle piante di Torino o dai delegati speciali di cui all'art. 8 del R. D. 12.10.1933 n.1700. Verificandosi casi di malattie diffusibili e pericolose, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, coloni ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parte di piante esposte all'infestazione, se non con un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio Fitopatologico.

#### **Art 49 - Nidiate di uccelli**

Allo scopo di favorire la propagazione degli uccelli per la distruzione degli insetti nocivi, è vietato di distruggere le nidiate.

#### **Art 50 - Allevamento bachi**

Chiunque intenda allevare bachi da seta deve preavvisare l'Ufficio municipale denunciando la relativa partita.

I bachicoltori, tenute presenti le norme di cui al R.D. L. 15.5.1927 n.935 convertito in legge 14-6-1928 n.1379 e successive modifiche ed integrazioni hanno l'obbligo di denunciarli al competente Istituto Nazionale il cancano dei bachi da seta.

### **Art. 51 - Impianto di vivai e commercio di piante**

Chiunque intenda impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e la selezione dei semi, deve ottenere, ai sensi della legge 18.06.1931 n.987, l'autorizzazione del Prefetto della Provincia come da precisazioni dell'art. 11 del regolamento approvato con R. D. 12.10.1933 n.1700.

E' vietato il commercio ambulante di piante, parti di piante e di sementi destinate alla coltivazione.

### **Art. 52 - Concimi chimici**

Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o fornisce ai propri dipendenti concimi, anticrittogamici, sementi e mangimi, deve attenersi alle disposizioni contenute nel R. D. L. 15.10.1925 n.2033 convertito in legge 18.03.1926 n.562 e s.m.i. e nella legge 16.06.1913 n.88 e s.m.i. e relativi regolamenti.

### **Art. 53 - Piante officinali**

La coltivazione e la raccolta delle piante officinali, aromatiche e da profumo, comprese nell'elenco approvato con R. D. 26.05.1932 n.772, è riservata ai raccoglitori muniti della autorizzazione rilasciata dal Comune limitatamente alla specie di piante, alle epoche e secondo le modalità specificate nel documento di autorizzazione.

In proposito dovrà essere osservata ogni altra disposizione contenuta nella legge 06.01.1931 n.99 e s.m.i. e nel regolamento approvato con R.D. n.179, sulla disciplina delle coltivazioni, raccolta e commercio delle piante officinali.

### **Art 54 - Difesa delle coltivazioni**

Sono considerati presidi sanitari i fitofarmaci ed i presidi delle derrate alimentari (pronti all'impiego). Pertanto:

- a) prodotti destinati a combattere gli organismi di origine animale, vegetale e pirofici.
- b) prodotti destinati ad essere impiegati come bagnati derivanti da emulsioni, messi in commercio a tale scopo, per favorire l'azione;
- c) i gas tossici di cui al R. D. 09.05.1927 n.147 destinati alla difesa delle piante e dei loro prodotti nonché alla protezione delle derrate alimentari.

La legislazione in vigore prevede 3 classi di presidi sanitari per simbolo di pericolo:

XI irritante: 3 classe

XN 2 classe

Te T+ = tossico ed altamente tossico-. 1^ classe.

L'uso di tali materie tossiche deve avvenire secondo le vigenti norme.

A richiesta degli agenti di P.S. e polizia municipale i detentori di tali presidi sanitari dovranno, esibendo il proprio tesserino, dimostrare di essere abilitati dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura ad acquistare ed usare i suddetti prodotti.

L'acquisto dei presidi sanitari di prima e seconda classe può essere fatto solo da persona maggiorenne.

I presidi sanitari vanno utilizzati esclusivamente in agricoltura, e qualsiasi altro uso è severamente vietato.

Nell'impiego dei presidi sanitari si dovranno usare indumenti adatti capaci di evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e con la bocca (guanti di gomma o plastica, maschere ed occhiali protettivi) E'

inoltre vietato fumare od assumere cibi durante l'impiego di fitofarmaci onde evitare intossicazioni.

E' da evitare di operare controvento per non essere investiti dalla nube irrorante e di investire bestiame o altre colture che si trovano a poca distanza dalla zona di irrorazione.

E' severamente vietato abbandonare in ogni luogo le confezioni che abbiano contenuto prodotti fitosanitari. Le confezioni usate per i presidi di prima e seconda classe vanno distrutte o rese inutilizzabili ed innocue. Gli imballaggi di vetro che hanno contenuto tali presidi devono essere frantumati.

Le miscele non utilizzate rimaste in piccole quantità devono essere neutralizzate attraverso gli appositi mezzi chimici. Se si avanzano grandi quantità di miscele non utilizzate, queste dovranno essere rinchiusi in idonei recipienti e consegnati al Comune che provvederà alla loro distruzione o neutralizzazione. Le confezioni di carta, PVC o altro materiale andranno raccolte e conferite negli appositi contenitori.

#### **Art. 55 - Dei danni arrecati alle piante dagli animali domestici e dall'uomo**

E' proibito arrecare danni alle piante o comunque lasciare che gli animali danneggino le piante tra appartenenti al Comune od ai privati.

Con richiamo alla Legge forestale di cui al R. D. 30.12.1923 n.3267 e relativo R. D. 16.05.1926 n.1126 ed alle prescrizioni di massima di polizia forestale, nonchè all'art. 635 C.P. gli agenti incaricati dell'esecuzione del presente regolamento denunceranno coloro che danneggiano le piante altrui o del Comune col defogliarle, sverttarle, scortecciarle, diramarle, strapparle, ecc.

E' vietato lasciar vagare nelle campagne altrui animali dannosi alle semine, alle piantagioni od ai prodotti.

Al fine di evitare la proliferazione della nottua e della piralide del granturco, i tutoli, gli stocchi ed i materiali residui del granturco, ove siano già stati raccolti ed utilizzati, dovranno essere bruciati o diversamente distrutti entro il 15 aprile di ogni anno salvo diversa ordinanza del Sindaco.

E' fatto obbligo agli agricoltori di concorrere alla distruzione dei topi campagnoli, delle arvicole, dei maggiolini, di tutti quei parassiti dei campi e dei boschi contro i quali le autorità ritenessero opportuno iniziare la lotta collettiva con pubblico bando.

### **CAPO VII - MALATTIA DEL BESTIAME**

#### **Art 56 - Obbligo di denuncia**

I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità comunale qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa quelle indicate nell'art. 1 del regolamento di polizia veterinaria 08.02 1954 n.320. Si fa riferimento anche alla legge 13.03.1958 n.296 ed al D.P.R. 23.01.1975 n.845.

I possessori di animali selvatici in cattività devono presentare espressa denuncia all'Autorità competente per ricevere il nulla osta al possesso.

#### **Art. 57 - Isolamento per malattie contagiose**

Nel caso di malattia -infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui, viene fatta denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.



I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente Autorità.

#### **Art 58 - Seppellimento di animali morti per malattie infettive**

L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria già sopra riportato.

#### **Art 59 – Igiene degli animali nelle stalle**

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, intonacate ed in buono stato di manutenzione.

Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco od altre materie.

E' vietato tenere nelle stalle animali da cortile.

Per quanto non espressamente riportato in questo articolo si fa riferimento al regolamento comunale ed ogni altra norma igienico urbanistico-edilizia.

#### **Art 60 - Protezione degli animali**

Con richiamo alle leggi vigenti, è vietata la distruzione degli animali insettivori utili all'agricoltura. Solo nel caso che essi si rendessero molesti a qualche coltura specifica saranno possibili gli interventi previsti dagli organi competenti in materia. Al fine di salvaguardare l'ambiente ecologico esistente è vietata la raccolta e la distruzione di animali che rientrano nelle specie protette e tutelate da particolari disposizioni di legge.

E' vietata la cattura di qualsiasi specie di selvaggina da nido a scopo di allevamento, senza speciale permesso delle autorità - competenti. E' pure vietato disturbare, in qualsiasi modo, la loro moltiplicazione.

E' vietato incrudelire verso gli animali, maltrattandoli o costringendoli a fatiche eccessive art.727 C.P.

Gli animali che vengono trasportati sui veicoli dovranno essere tenuti in piedi ed è perciò vietato collocarli con i piedi legati, con la testa a penzoloni o comunque in posizione da indurre sofferenze.

E' vietato custodire animali in luoghi malsani o inadatti ed alimentarli in modo insufficiente.

### **CAPO VIII - CASE COLONICHE E RURALI**

#### **Art 61 - Costruzione di case coloniche e rurali**

Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case coloniche e rurali, stalle, fabbricati rurali, ecc., si applicano le norme in materia urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria.

Le case coloniche e le loro attinenze situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda anche in senso verticale e l'acqua piovana incanalata possibilmente in corsi d'acqua corrente in modo da evitare danni alle strade.

#### **Art 62 - Igiene delle case coloniche**

Le case coloniche e rurali devono essere tenute in costante stato di pulizia, così come la superficie catastalmente di pertinenza e devono essere munite di scale fisse.

I fienili, i depositi di carburante, le stalle, le concimaie debbono essere costruiti in luoghi separati e mantenuti secondo le prescrizioni del regolamento comunale di igiene. Per i fienili ed i depositi di carburante occorre attenersi alle normative antincendio.

#### **Art. 63 - Prevenzioni antincendio**

Le abitazioni devono essere costruite in muratura, con esclusione di tetto in paglia o d'altro materiale soggetto agli incendi e fienili devono essere posti ad adeguata distanza dalle case coloniche.

#### **Art. 64 - Depositi di esplosivi ed infiammabili**

Dovendosi costruire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti ed infiammabili da usarsi per lavori pericolosi, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni che disciplinano la speciale materia. In particolare l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni di cui al T. U. delle leggi in P.S. 18.06.1931 n.773 e relativo regolamento d'attuazione 06.0'5.1940 n.635 ed a quelle di cui al D.M. 11.05.1937 circa le "norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed i trasporti degli oli minerali. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui alla Legge 27.12.1941 n.1570, concernenti norme per l'organizzazione dei servizi antincendio, al D.P.R. 26.04.1955 n.547 e 26.05.1959 n.639 riguardanti la prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché quelle, di cui al D.M. 27.09.1955 e successivi, determinazione delle attività per la prevenzione incendi.

In caso di incendio:

- i presenti all'incendio sono obbligati a prestare la loro opera nell'estinzione e, arrivati i Vigili del Fuoco, le autorità o gli agenti dell'ordine, si atterranno agli ordini degli stessi;
- nessuno potrà impedire l'uso delle proprie vasche, cisterne, pozzi o serbatoi, né quello dei propri utensili adatti allo scopo, e non potrà opporsi a che gli addetti all'opera di spegnimento si introducano nella casa e sui tetti, coi relativi attrezzi, ove lo richieda chi dirige l'opera di spegnimento o di isolamento, salva la rifusione dei danni a chi ha ragione e qualora l'incendio si verifichi di notte, i vicini non potranno rifiutarsi di illuminare le finestre ed i luoghi che venissero indicati dalle autorità.

#### **Art. 65 - Incameramento delle acque piovane**

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da provocare il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico, proveniente dai pozzi, cisterne, ecc.

#### **Art. 66 - Stalle**

Le stalle con due o più bovini od equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia. costruita e mantenuta secondo quanto previsto dagli art. 233 e seguenti del T. U. delle LL. SS. 27 luglio 1934 n.1265 e s. m.i., nonché dal regolamento comunale d'igiene.

#### **Art. 67 - Concimaie**

Il letame dovrà essere raccolto in concimaie, con platea impermeabile, evitando in materia tassativa ogni percolagine nei fossi e sulla pubblica strada e lontane dai corsi d'acqua. Il trasporto del letame a cielo aperto deve avvenire con particolare cura in modo da non disperdere il letame sul suolo pubblico. Occorrendo raccogliere il letame fuori dalla concimaia, i mucchi relativi sul nudo terreno potranno essere autorizzati, previo parere del servizio d'igiene pubblica in aperta campagna a conveniente distanza dai corsi d'acqua, da fossi laterali ed in località che non diano luogo, per la loro posizione, a

possibilità d'infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo.

#### **Art- 68 - Cani a guardia di edifici**

I cani a guardia degli edifici privi di recinzione non possono in nessun caso essere lasciati liberi in quanto potrebbero provocare pericolo per l'incolumità pubblica.

### **CAPO IX - RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI**

#### **Art. 69 - Culture agrarie - Limitazioni**

Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle culture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali culture.

Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco adotta i provvedimenti necessari per imporre modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle culture.

#### **Art. 70 - Accensione di fuochi**

Non si può dar fuoco nella campagna, a distanza minore di 100 (cento) metri dall'abitato, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di fieno, biada, e qualsiasi altro deposito di materia combustibile. Inoltre il fuoco deve essere acceso prendendo le misure necessarie per prevenire danni all'altrui proprietà con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che sia respinto.

E' vietato accendere, sia di giorno che di notte, razzi od altri fuochi artificiali, fuochi a falò per le vie e le piazze pubbliche e vicino alle case ed al fienili, senza il permesso dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.

### **CAPO IX - SANZIONI**

#### **Art.71 – Disposizioni di carattere generale.**

Per tutte le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, ove il fatto non costituisca reato, si applicano le disposizioni generali contenute nella legge 24 novembre 1981, n° 689.

#### **Art. 72 – Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.**

La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di danaro compresa tra £ 100.000 e £ 600.000, oltre spese d'ufficio.

#### **Art. 73 – Ripristino dello stato dei luoghi.**

Il trasgressore è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, conformandosi alle disposizioni contenute nel presente regolamento, entro un termine massimo di gg.30, salvo che non venga diversamente disposto con ordinanza del Sindaco.

Scaduto inutilmente tale termine, avverrà l'esecuzione d'ufficio e verranno addebitati integralmente tutti i costi e le spese sostenute.

## **CAPO XI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Art 74- Entrata in vigore del regolamento.**

Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo a quello di inizio della seconda pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.

### **Art. 75- Norme abrogate.**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il precedente regolamento, approvato con delibera n.20 del Consiglio Comunale in data 26.04.1963.

Il presente regolamento:

- 1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del **30/5/2001** con atto n. **14**;
- 2) E' stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co.) nella seduta del **7/6/2001** n. **1505**;
- 3) E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal **17/6** al **2/7/2001**;
- 4) E' entrato in vigore il giorno **2/7/2001**.

Data, **27/8/2001**.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to Dr.ssa Maria Grazia SFERRUZZA